

STATUTO

Definizione, finalità, programma

Art. 1

Il COMITATO NAZIONALE CONTRO LA MENINGITE organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS, in seguito denominato "Comitato", costituito in MILANO, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 460/97, la denominazione e qualsivoglia segno distintivo comunicazione rivolta al pubblico, dovrà riportare la locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo "ONLUS".

Il cambio della sede sociale nell'ambito del Comune non costituisce variazione di Statuto.

La durata del Comitato è fissato fino al 31 dicembre 2050. L'assemblea potrà comunque deliberare di prorogarne la durata, per permettere il raggiungimento degli scopi.


Art. 2

Il Comitato ha per scopo lo svolgimento, senza alcuna finalità di lucro, di attività di beneficenza indiretta, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, mediante il sostegno economico a favore di enti senza scopo di lucro, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, aventi per oggetto la ricerca sulla meningite.

Il Comitato opera, inoltre, nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei soggetti colpiti dalla meningite, per il recupero degli stessi dopo la cura.

In via accessoria il Comitato, quali attività strumentali delle finalità istituzionali, potrà:

- realizzare una rete tra le persone colpite dalla malattia, perché possano trovare sostegno nel mettere in comune la loro personale esperienza;
- offrire assistenza informativa e/o materiale su aspetti della malattia, della diagnosi e della cura;
- offrire assistenza informativa sull'esistenza di centri di cura specializzati, sia nella diagnosi che nella cura;
- realizzare incontri e convegni destinati ai malati e ai loro familiari;
- diffondere una corretta informazione su rischi ed esiti della meningite e lo sviluppo della cultura della prevenzione;
- sviluppare un maggiore impegno collettivo, in particolare della classe medica e politica, nei confronti della sensibilizzazione sui rischi e della prevenzione della meningite, sollecitando l'appoggio e la solidarietà di donne e uomini, coinvolti sia direttamente sia indirettamente dalla patologia;
- sollevare l'attenzione dei soggetti esterni coinvolti nel sistema di prevenzione e cura della meningite (Istituzioni, Comunità Scientifica e Sanitaria, Media) affinché mantengano un'attenzione e un dialogo costanti nei confronti del Comitato e delle istanze che pone;
- organizzare campagne nazionali e locali, assicurando l'informazione appropriata all'opinione pubblica;



- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, nazionali e internazionali, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

Il Comitato non svolge attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Comitato può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, che, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano utili al conseguimento degli scopi associativi.

A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, uso e comodato, beni mobili e immobili, compresi impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esso svolta.

I Soci

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso, e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

L'adesione al comitato è a tempo indeterminato.

Possono altresì diventare soci tutti i sodalizi validamente costituitisi secondo la legge (ad esempio associazioni, comitati, società sia pubbliche che private). Ognuna delle suddette associazioni o società potrà partecipare all'assemblea del Comitato esprimendo nelle votazioni n. 3 voti per ciascuna di loro attraverso la nomina di un rappresentante.

Art. 4

Gli aspiranti devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome e cognome, nel caso di privati cittadini o ditte individuali, indirizzo, luogo e data di nascita, denominazione e sede legale nel caso d'associazioni o società, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, all'eventuale regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

Entro 10 giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande d'ammissione.

Qualora la domanda sia accettata, la qualifica di socio diverrà effettiva e previo il pagamento della quota sociale, al nuovo socio sarà consegnata la tessera sociale e il nominativo sarà annotato nel libro dei soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea.

Art. 6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Comitato e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dal Comitato,
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Comitato,
- ad eleggere ed essere eletti negli organismi di direzione, di garanzia, di controllo.

Art. 7

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e al rispetto dello statuto e del regolamento interno e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

Art. 8


La qualifica di socio si perde per:

- morte;
- recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di:
 - o inosservanza dello statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
 - o inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
 - o comportamento che possa creare danno al Comitato;
 - o mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il socio sarà stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine, indicato nella diffida e non avrà adempiuto.

Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte del Comitato, non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati né sul patrimonio del Comitato.

Art. 9



Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (secondo i casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, d'eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, denigrazione del Comitato, dei suoi organi sociali, dei suoi soci, intralciare il buon andamento del Comitato, ostacolandone lo sviluppo, appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Comitato.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Patrimonio sociale e bilancio.

Art. 11

Il patrimonio del Comitato, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:

- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;

Art. 12

Sono fonti di finanziamento del Comitato:

- i conferimenti dei soci al momento della costituzione o al momento della loro ammissione;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio,
- i proventi derivanti da sottoscrizioni pubbliche e private, manifestazioni e altre iniziative realizzate, direttamente o indirettamente, dall'associazione e raccolte fondi occasionali.
- ogni altra entrata prevista dal D. Lgs. 460/97.

Art. 13

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere redatto entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Associazioni che per legge e/o statuto facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'assemblea

Art. 14



Partecipano all'assemblea tutti i soci, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto contenente la data, l'ora di prima convocazione e seconda convocazione e l'ordine del giorno; la convocazione può avvenire mediante fax, messaggio di posta elettronica, raccomandata anche a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 15

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita dalla presenza della metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezione per le modifiche dello Statuto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le associazioni o società potranno esprimere nelle votazioni n. 1 voto per ciascuna di loro, attraverso la nomina di un rappresentante.

Gli enti pubblici o privati, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso.

Poiché il Comitato ha una struttura complessa a carattere nazionale, si prevede che nelle assemblee e nelle elezioni il socio non presente possa delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di n. 1 (una) delega al massimo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di delega.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Comitato, è indispensabile la presenza di almeno i tre quarti degli associati e occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Art. 17

L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un sesto dei soci presenti con diritto di voto.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 Aprile.

L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge gli organismi direttivi;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.



Art. 19

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta.

Sono riservate all'assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Comitato.

Gli organismi dirigenti

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni, salvo diversa previsione all'atto della loro nomina. E' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Al Consiglio competono tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato: detto Consiglio potrà deliberare qualsivoglia operazione ritenga opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni, l'accensione di mutui, ecc.

Al Presidente e ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per l'attività svolta in quest'organo. Il Consiglio può stabilire il rimborso delle spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio nello svolgimento delle attività in nome e per conto del Comitato.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti e nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Comitato ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio. Al Presidente del Consiglio compete anche la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio.
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- Il Segretario, che collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative sociali; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; cura la tenuta dei libri sociali.
- il Tesoriere, che cura ogni aspetto amministrativo del Comitato, provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto annuale. Nel caso in cui la carica di Tesoriere non sia rivestita dal Segretario, lo stesso potrà essere scelto anche tra i non soci.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Comitato.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) organizza e dirige l'attività del Comitato e la raccolta dei fondi, coordinando l'attività prestata dai soci;
- b) gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunziati;
- c) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;
- e) delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;
- f) delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;
- g) redige il rendiconto annuale;
- h) assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- i) nomina il proprio Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- j) delega sulle proprie materie il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;
- k) eventualmente nomina un Presidente Onorario e un Vice Presidente Onorario;
- l) individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Comitato di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;
- m) coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Comitato;
- n) cambia, ove lo ritenga opportuno, la sede del Comitato e/o l'istituzione di sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati;
- o) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, compie atti ed operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che si ritengano necessarie per l'esecuzione dell'attività
- p) vigila sull'osservanza dello Statuto;
- q) delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto.

Art. 24

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) suoi membri. La convocazione può essere fatta anche oralmente o telefonicamente almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la deliberazione che registra il voto favorevole del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio sono redatti dal Segretario su un apposito registro. Ogni verbale si chiude con le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario.

Il Consiglio si riunisce comunque una volta all'anno, anche per deliberare sul bilancio.

Art. 25



I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Gli organismi di controllo

Art. 26

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Probiviri o dei Garanti, composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno, che dura in carica tre anni.

E' chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Comitato, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento, sull'inosservanza delle delibere. Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9. Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 27

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Revisore o il Collegio dei Sindaci revisori, composto da tre membri. L'organo di revisione ha il compito di controllare tutte le attività amministrative e finanziarie del Comitato, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Il compenso al revisore o ai membri del collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

Art.28

I Sindaci, il Revisore ed i membri del collegio dei garanti, qualora nominati, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Art.29

Le cariche di consigliere, sindaco, revisore e membro del collegio dei garanti sono incompatibili tra di loro.

Sostenitori

Art. 30

Possono aderire al Comitato, in qualità di Sostenitori, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsor, banche, fondazioni, ecc. che intendano sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.

I Sostenitori non assumono la qualità di soci e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.



Il Consiglio Direttivo dovrà presentare ai Sostenitori, almeno annualmente, il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.

Clausola conciliativa

Art. 31

Tutte le controversie che dovessero sorgere, direttamente o indirettamente, tra il comitato e i promotori, nonché tra i promotori medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, su istanza della parte interessata, che sceglierà un conciliatore iscritto nell'apposito registro tenuto presso l'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione (ASAC) Milano, iscritta al n. 20 (PDG 17.12.2007) del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e comunque entro 60 giorni dalla dichiarazione resa dal conciliatore del mancato raggiungimento del predetto accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Milano, esclusivamente competente.

Disposizioni finali

Art. 32 - Responsabilità.

Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice Civile, i soci sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.

Art. 33 - Riconoscimento.

L'Assemblea dei soci ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento del Comitato in persona giuridica e/o della sua iscrizione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 34 - Scioglimento.

Il Comitato si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Qualora l'assemblea stabilisca la trasformazione del Comitato in Fondazione, alla medesima sarà devoluto l'intero patrimonio.

Nei casi di scioglimento del Comitato per qualunque causa, l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto, ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo

di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

